



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Dott. Renato CATALANO – Presidente f.f.
Dott. Fabio CAMPOFILONI – Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO – Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO – Referendario (relatore)

PARERE

ai sensi dell'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003

COMUNE DI CAMERANO (AN)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003, predisposta ed inviata dal Comune di Camerano al CAL (*Consiglio delle Autonomie locali*) con protocollo n. 8228 del 21 novembre 2025, nonché trasmessa a questa Sezione di controllo dal CAL medesimo in pari data;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. Marco Mazzocco;

FATTO

Il Comune di Camerano ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della regione Marche, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 131/2003 tramite il CAL.

Nel formulare il proprio quesito, l'Ente rappresenta preliminarmente di essere titolare di una *"fondazione di partecipazione di diritto privato, partecipata dal Comune con la nomina di quattro consiglieri su cinque"*, la quale, *"al fine dell'iscrizione al RUNTS ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della L. 117/2017 (che prevede che in caso di scioglimento il suo patrimonio deve essere devoluto ad "altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale")*, ha proposto di modificare il vigente statuto societario che ne prevede invece la devoluzione in favore del Comune".

L'Ente chiede pertanto se *"la soppressione della norma del vigente statuto della Fondazione che prevede in caso di scioglimento o trasformazione la devoluzione dei beni in favore del Comune (modifica che, sempre ai sensi dello statuto vigente, il Comune deve approvare con specifica deliberazione consiliare), senza la previsione di indennizzo a tutela del pubblico interesse, possa configurare una diminuzione anche solo eventuale e potenziale del patrimonio dell'ente locale e quindi rilevante ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile sull'eventuale proposta, previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000"*.

Secondo la prospettazione dell'Ente, la disposizione di legge di cui si chiede l'interpretazione è *"l'art. 9 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che tratta della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento di enti del Terzo settore e la sua eventuale rilevanza ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000"*.

L'Ente, nel formulare il quesito, offre quale propria tesi interpretativa quella secondo cui *"la modifica dello Statuto, con eliminazione della devoluzione del patrimonio al Comune e la previsione di devoluzione di questo a soggetto diverso dall'Ente Locale, senza la previsione di alcun indennizzo a tutela del pubblico interesse, sia evento idoneo ad incidere negativamente sul patrimonio del Comune, in considerazione dell'originaria provenienza dei beni da devolvere"*.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

1.1. Sotto il profilo soggettivo, va ricordato che – secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. tra le altre, Sezione Autonomie, del. n. 11/2020/QMIG) – risulta necessaria sia l'appartenenza dell'ente istante al novero degli enti tassativamente elencati dall'art. 7,

comma 8, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legittimazione soggettiva “esterna”), sia la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere (c.d. legittimazione soggettiva “interna”).

Ciò posto, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile su tale piano, in quanto formulata dal Sindaco del Comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, va ricordato che – secondo un indirizzo ormai consolidato (cfr. Sezione Autonomie, del. n. 5/2006/QMIG; n. 17/2020/QMIG; n. 24/2019/QMIG) - risulta necessaria la compresenza dei tre seguenti requisiti:

i) inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, da intendersi come limitata *“alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”*; nel perimetrare tale nozione, si è altresì affermato come *“la materia della contabilità pubblica (...) non [possa] investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa, con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali”* (Sezione Autonomie, del. n. 5/2006).

ii) generalità e astrattezza del quesito, non potendo quest’ultimo concernere fatti gestionali specifici ovvero provvedimenti adottati o in corso di adozione, onde evitare una compartecipazione della Corte all’attività di amministrazione attiva sulla quale la stessa è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale;

iii) difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altre magistrature, nonché con altre funzioni di controllo o consultive intestate dalla legge ad altri soggetti pubblici.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la richiesta di parere trasmessa dal Comune di Camerano deve ritenersi inammissibile, sul piano oggettivo, per le seguenti ragioni.

Il quesito posto attiene – secondo la prospettazione dell’Ente - all’interpretazione dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che disciplina la devoluzione del patrimonio

degli enti del Terzo settore in caso di scioglimento o estinzione degli stessi. Testualmente, la norma prevede che *“in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”*.

Tale norma, che attiene alla disciplina civilistica dell'organizzazione statutaria degli enti del Terzo settore, risulta evidentemente estranea alla materia della contabilità pubblica, non essendo in alcun modo riconducibile alle *“normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria”* degli enti pubblici. La mera circostanza che, nel caso concreto, la deliberazione, da parte di un ente comunale, di una modifica dello statuto di una fondazione (al fine di renderlo compatibile con l'art. 9 d.lgs. 117/2017) possa eventualmente determinare, in via riflessa, effetti finanziari sul patrimonio dell'Ente non costituisce di per sé elemento idoneo ad attrarre la disciplina oggetto del quesito nell'alveo della contabilità pubblica, atteso che, come sopra ricordato, questa non può ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale; diversamente opinando, risulterebbe del tutto svuotato il limite (quello della attinenza alla “contabilità pubblica”) posto dal legislatore nel perimetrare la funzione consultiva della Corte, che finirebbe per estendersi ad ogni settore dell'attività amministrativa degli enti.

Né a diversa conclusione risulta possibile giungere in ragione della asserita possibile rilevanza della questione – nel caso prospettato – ai fini del parere di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, non essendo invero posto alcun quesito in ordine all'interpretazione di tale ultima disposizione.

Pertanto, al di là della non attinenza del quesito a norme riconducibili alla materia della contabilità pubblica, nel caso di specie risulta del tutto carente il profilo della sua generalità ed astrattezza. A ben vedere, infatti, la richiesta di parere, lungi dal porre un interrogativo in merito alla corretta interpretazione di una disposizione normativa, solleva un quesito direttamente afferente ad una specifica scelta gestionale, riguardando in sostanza la liceità-legittimità di una modifica dello statuto di una fondazione partecipata dall'Ente, in ragione del suo carattere potenzialmente dannoso per il patrimonio dell'Ente medesimo.

Per tale ragione, il quesito posto non solo risulta estraneo, per le ragioni pocanzi esposte, dalla materia della contabilità pubblica, ma – ancor prima – esorbita dall'attività interpretativa di disposizioni normative che questa Corte è chiamata a svolgere nell'ambito

della funzione consultiva di cui all'art. 7, co. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Dal che discende l'inammissibilità della richiesta di parere in esame.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere trasmessa dal Comune di Camerano di cui al prot. n. 8228 del 21 novembre 2025.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco del Comune di Camerano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2026, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Marco Mazzocco

f.to digitalmente

Il Presidente f.f

Renato Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 20 gennaio 2026

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente